Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° marzo 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1977, n. **1104**.

Soppressione del consolato di 2ª categoria in San Juan de Portorico (U.S.A.), istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella medesima località e modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale in New Orleans e del consolato generale di 1ª classe in New York.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1975, con il quale veniva istituito in San Juan de Portorico (U.S.A.) un consolato di 2ª categoria con circoscrizione sul territorio dello Stato e le Isole Vergini americane;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 5 novembre 1976, con il quale la circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª classe in New York era modificata come segue: gli Stati di New York, New Jersey (parte orientale), Connecticut, Isole Vergini americane, Portorico ed i territori britannici delle Isole Bermude e delle Isole Bahamas;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 2ª categoria in San Juan de Portorico (U.S.A.) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in San Juan de Portorico (U.S.A.) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in New Orleans e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato e le Isole Vergini americane.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in New Orleans è modificata come segue: gli Stati di Alabama, Florida (eccetto le Contee rientranti nella circoscrizione del consolato di 2ª categoria in Miami), Georgia, Louisiana, Mississippi, Texas (eccetto le Contee rientranti nella circoscrizione del consolato di 2ª categoria in Houston), Portorico e le Isole Vergini americane.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª classe in New York è modificata come segue: gli Stati di New York, New Jersey (parte orientale), Connecticut, le Isole Bahamas ed il territorio britannico delle Isole Bermude.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1978
Registro n. 447 *Esteri, foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1977, n. **1105**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione radioamatori italiani, in Milano.

N. 1105. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per i beni culturali e ambientali e per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione radioamatori italiani (A.R.I.), in Milano, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 368.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1978
Registro n. 10 *Poste, foglio n.* 236

LEGGE 21 febbraio 1978, n. **45**.

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, concernente modifiche alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, concernente modifiche alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 21 febbraio 1978, n. **46**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Le elezioni delle rappresentanze studentesche hanno luogo biennalmente all'inizio dell'anno accademico, e comunque in data non successiva al 10 dicembre.

E' abrogato il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1978, n. **47**.

Soppressione del consolato di 2ª categoria in Denver (U.S.A.), istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella medesima località e modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale in Chicago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, n. 39, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1972, con il quale veniva istituito in Denver (U.S.A.) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Washington e con circoscrizione territoriale sullo Stato del Colorado;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1977, con il quale la circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Chicago (U.S.A.) era modificata come segue: gli Stati di Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Wyoming, la contea di Lake dello Stato di Indiana;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 2ª categoria in Denver (U.S.A.) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Denver (U.S.A.) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Chicago e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Colorado.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Chicago (U.S.A.) è modificata come segue: gli Stati di Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Wyoming, Colorado e la contea di Lake dello Stato di Indiana.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1978

LEONE

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1978
Registro n. 447 Esteri, foglio n. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1978, n. **48**.

Aumento della quota annuale dovuta, ai sensi della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 24 aprile 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1967, n. 1126;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 439;

Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1975, n. 439, è elevata da lire trentamila a lire cinquantamila a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 21

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1977.

Autorizzazione al comune di Eboli a contrarre un mutuo per eseguire il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1975, con il quale il comune di Eboli per la costruzione di un nuovo edificio per la pretura è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 210.000.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 18.698.000, per anni 15, pari al 75% del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 30 aprile 1977, n. 77, del comune di Eboli;

Vista la decisione con la quale la sezione di controllo di Salerno approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 85.289.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Eboli un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Luigi Vecchio, il comune di Eboli è autorizzato a contrarre con la stessa Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 85.289.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Eboli un contributo straordinario nella misura di L. 7.594.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1989.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente, alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Eboli, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con succesivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 28 settembre 1977

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1977
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 302

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della società Pomini Farrel S.p.a., con sede legale e stabilimento in Castellanza, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972 concernente « norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Pomini Farrel S.p.a., con sede legale e stabilimento in Castellanza (Varese), con effetto dal 24 gennaio 1977;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972. n. 464. alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della società Pomini Farrel S.p.a., con sede legale e stabilimento in Castellanza (Varese), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1600)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei-Geri di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sei-Geri di Torino, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1977 e 20 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei-Geri di Torino, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1598)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1978.

Istituzione del Comitato per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività del Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega legislativa di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista in particolare la disposizione contenuta all'articolo 4 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 nella quale vengono stabilite le competenze dello Stato nelle materie definite dallo stesso decreto;

Rilevato che le precitate competenze dello Stato concernono le funzioni di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonchè le funzioni anche nelle materie trasferite o delegate attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità europea;

Rilevato altresì che il già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, oltre a stabilire il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale come definita agli articoli 35 e 36, da una parte attribuisce alle regioni la vigilanza sull'attività svolta da privati nella predetta materia nonchè la facoltà di assenso per le attività volontarie di istruzione professionale svolte da enti pubblici, dall'altra mantiene alla competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, tra l'altro, l'assistenza tecnica ed in finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro;

Ritenuto che, nei rapporti con la Comunità europea ed in particolare con il Fondo sociale europeo, nel quadro della attuazione di una politica comune di formazione professionale prevista dall'art. 128 del trattato istitutivo della C.E.E., tutte le predette attività svolte dallo Stato, regioni, enti pubblici o privati, postulano l'esigenza della realizzazione del miglior coordinamento interno nazionale fermo restando le competenze delle regioni in materia di pianificazione della formazione professionale;

Tenuto conto che l'esigenza di coordinamento appare rafforzata dalla revisione della struttura del funzionamento del Fondo sociale, in conseguenza della quale un rilievo relativamente più incidente rispetto al passato viene attribuito allo Stato in materia di coordinamento nella partecipazione all'attività comunitaria;

Ravvisata di conseguenza la necessità di modificare i precedenti decreti ministeriali 15 dicembre 1972 e successivi concernenti l'istituzione del comitato consultivo per la promozione e l'orientamento delle iniziative di intervento del Fondo sociale;

Ritenuta in particolare l'esigenza di provvedere al coordinamento delle attività nazionali preordinate alla partecipazione al Fondo sociale europeo in attesa della definizione del quadro di riferimento legislativo per la formazione professionale nell'ambito del quale il coordinamento potrà essere ricondotto;

Ravvisata rispondente alle predette esigenze, la istituzione di un apposito comitato;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il Comitato per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività del Fondo sociale europeo.

Art. 2.

Il comitato di cui al presente decreto è presieduto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ovvero dal Sottosegretario al lavoro all'uopo delegato ed è costituito:

dai rappresentanti effettivi e supplenti del Governo già nominati in seno al Comitato che — in virtù di quanto previsto all'art. 124 del trattato istitutivo delle Comunità europee — assiste la commissione nell'amministrazione del Fondo sociale europeo, nonchè dei rappresentanti effettivi e supplenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che allo stesso titolo facciano già parte del medesimo Comitato (salva la facoltà delle stesse organizzazioni di designare nominativi diversi);

da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica e delle regioni;

dal dirigente generale per il collocamento della manodopera e dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale;

da sei assessori regionali designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal servizio competente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che potrà avvalersi nella fase istruttoria dell'ausilio di esperti delle regioni ovvero degli altri enti pubblici o privati interessati ad argomenti specifici da sottoporre al Comitato.

Il Presidente ha la facoltà anche su richiesta dei membri del Comitato, di far assistere alle singole riunioni rappresentanti di amministrazione ovvero di enti pubblici o privati, nonchè persone particolarmente esperte nelle questioni in ordine alle quali lo stesso Comitato deve esprimere il proprio parere.

Art. 3.

Il comitato di cui al presente decreto ha compiti consultivi; esprime, in particolare, pareri in ordine alle:

attività per la promozione della migliore partecipazione nazionale al Fondo sociale europeo;

modalità da seguire per realizzare la più efficiente ed efficace partecipazione alle attività del Fondo sociale;

questioni di carattere generale riguardanti il funzionamento del predetto Fondo che richiedano la determinazione di un punto di vista nazionale;

modalità da seguire per effettuare il raggruppamento delle domande di accesso al Fondo che dovranno essere presentate, alle scadenze previste, ai servizi competenti della commissione secondo quanto stabilito dai regolamenti comunitari in vigore.

Art. 4.

I decreti ministeriali 15 dicembre 1972, 4 giugno 1973, 18 gennaio 1974 e 23 marzo 1974, sono abrogati.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1272)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1970 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Forlì;

Vista la nota n. 23120 del 25 novembre 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Forlì, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lezza dott. Sergio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mosca geom. Gabriele, rappresentante del genio civile;

Ravaglioli m.o Bruno, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Naldini dott. Alberto, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Favalli Tamer, Gori Giorgio, Polverelli Adriano, Baralli Ado, Gasperoni Giovanni, Morgagni Mario e Sacchetti Learco, rappresentanti dei lavoratori;

Gardini rag. Glauco, Bartolini rag. Daniele, Belletti avv. Domenico e Simoncelli cav. Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Regolini Dino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota n. 11854 del 16 dicembre 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione:

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Pisa, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Magarò dott. Pasquale, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Bellatalla geom. Luciano, rappresentante del genio civile;

Paliaga ing. Arezzo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Mazzantini dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Palmieri Carlo, Naletto Olindo, Cini Enzo, Landucci Giampiero, Pellegatti Mirko, Bernardi Dino e Brizzi Maurizio, rappresentanti dei lavoratori;

Sanna avv. Gianfranco, Rossetti dott. Luciano, Gattai dott. Augusto e Romani Anna Maria, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scarlatti Sergio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1271)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 272 del 23 gennaio 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Sbuelz dott. Luciano, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Rosa geom. Stelio, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Moffa dott. Mario, Pastorini dott. Alberto e Pirona dott. Mario, membri effettivi; Palmieri dott. Elio, Vezil Giovanni e Gasparo dott. Sergio, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Padovan Giannino, Patuanelli Gianfranco, Gasivoda Rodolfo, Hermet Gabrio e Gialuz Mauro, membri effettivi; Papais Renato, Padovan Giovanni, Dregant Silvano, Madaro Aldo e Molinari Luigi, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Berzetti dott. Mario, Iannece dott. Carmine e Tomizza dott. Nerio, membri effettivi; De Pauli Sergio, Ricon dott. Arrigo e Moroso Erasmo, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1269)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1978.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 2734 del 13 dicembre 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Tatavitto dott. Pietro, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Amoroso dott. Errico, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

D'Agostino dott. Giuseppe, Amoroso dott. Pier Luigi e Martuscelli dott. Ernesto, membri effettivi; Reale ing. Salvatore, Stanziale Quintino e Genovese Domenico, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Cecere Giampaolo, Mazzocco Pasquale, Leone dott. Riccardo, Marcatiello Antonio e Squilletti Luigi, membri effettivi; Musacchio Stefano, Scungio Antonio, Del Grande Vincenzo, Figliola Cesare e Correra Roberto, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Alì dott.ssa Ada, Varrone dott. Antonio e Carlone ing. Gianfranco, membri effettivi; Ialenti dott. Vittorio, Fiorilli rag. Giovanni e Carlone dott. Nicola, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1270)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1978.

Determinazione della classe iniziale di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini della applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base e integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino, la classe iniziale di contribuzione e la relativa retribuzione imponibile è determinata come segue:

trasporto di persone: autonoleggio

18ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 268.150.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1506)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., in Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., con sede legale in Palermo, con effetto dal 13 settembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., con sede legale in Palermo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1543)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., in Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., con sede legale in Palermo, con effetto dal 13 settembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., con sede legale in Palermo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1544)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Orlandi Italo & Figlio, in Carpi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di carrube di origine e provenienza Cipro la ditta Orlandi Italo & Figlio di Carpi, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 59.627,23 di cui al modello *B*-Impor n. 2797002 del 30 gennaio 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna, limitatamente a Lgs. 51.478,78 entro il termine di validità dell'impegno e per una differenza di Lgs. 7.321,86 il 4 luglio 1973 (Lgs. 1.788) e il 2 agosto 1973 (Lgs. 5.533,86) con ritardi di centoventicinque e centocinquantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, il mancato scarico per Lgs. 826,59 è da attribuirsi a calo peso della merce;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 500059 del 20 maggio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le circostanze che avrebbero determinato il ritardo nello sdoganamento peraltro concernente solo una parte della merce acquistata non sono state documentate dall'interessata e che pertanto non sussistono motivi idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Orlandi Italo & Figlio di Carpi, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Carpi, nella misura del 5% dell'importo parziale di Lgs. 7.321,86 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

(1365)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore della produzione delle bioproteine operanti nel comune di Montebello Jonico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della produzione delle bioproteine operanti nel comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) e di Robassomero (Torino) con effetto dal 17 gennaio 1977;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica nel comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Reggio Calabria e di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore della produzione delle bioproteine operanti nel comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1545)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore della produzione delle bioproteine operanti nel comune di Montebello Jonico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della produzione delle bioproteine operanti nel comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) e di Robassomero (Torino), con effetto dal 17 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento nel comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della produzione delle bioproteine operanti nel comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1546)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., in Romano d'Ezzelino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), con effetto dal 28 marzo 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1599)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1978.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1972 e modificato con decreti ministeriali del 15 luglio 1975 e del 9 dicembre 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 6 ottobre 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 30 marzo 1977;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punto 8) e 26, ultimo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), in conformità al seguente testo:

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, a dirigenti, funzionari e preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, ed anche permanentemente per determinati atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1515)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1978.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968 e modificato con decreti ministeriali del 30 dicembre 1970, del 26 giugno 1971, del 3 luglio 1972 e del 30 luglio 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 marzo 1977 e 10 novembre 1977 nonchè dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 26 marzo 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 26, comma settimo e 59, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, in conformità al seguente testo:

Art. 26, comma settimo. — Il presidente può delegare taluno dei suoi poteri ai singoli componenti del consiglio di amministrazione e dei consigli di sede, al direttore generale, al vice direttore generale ed a dirigenti e funzionari della Cassa, precisandone le modalità. La delega può essere fatta volta per volta in occasione di atti singoli o, permanentemente, per categorie di atti.

Art. 59, comma secondo. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia o quel diverso rapporto di valore previsto da leggi speciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1516)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « LVII Salone internazionale dell'automobile », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « LVII Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino dal 20 aprile al 1° maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1523)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartiere di Verona S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di macchinario per cartiera del valore di D.M. 101.080 di origine e provenienza R.F. di Germania la ditta Cartiere di Verona S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 33.693 di cui al mod. *B*-Import n. 44411394 rilasciato dal Credito commerciale di Milano in data 3 febbraio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 26 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di giorni cinquantasei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490596 del 3 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le « cause di forza maggiore » non opportunamente documentate, non possono esimere la ditta dell'obbligo di rispettare gli impegni assunti;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 3 febbraio 1975 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartiere di Verona S.p.a. mediante fidejussione del Credito commerciale di Milano, nella misura del 5% di D.M. 33.693 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

(1606)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3019/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, che subordina l'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari di certi paesi terzi ad autorizzazione ed a limitazione quantitativa.

Regolamento (CEE) n. 3020/77 della commissione, del 30 dicembre 1977, relativo al regime di importazione per certi prodotti tessili originari di Taiwan.

Pubblicati nel n. L 357 *del* 31 *dicembre* 1977.

(176/C)

Regolamento (CEE) n. 3022/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 517/72 relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 3023/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo a talune misure intese a porre fine ad abusi conseguenti alla vendita di prodotti agricoli a bordo di navi.

Regolamento (CEE) n. 3024/77 del consiglio, del 21 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 3025/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, recante applicazione del regolamento (CEE) numero 1056/72 concernente la comunicazione alla Commissione dei progetti d'investimento d'interesse comunitario nel settore del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità.

Pubblicati nel n. L 358 *del* 31 *dicembre* 1977.

(177/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquanta società cooperative

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro Le Cornamuse, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Soresi in data 11 luglio 1973, rep. n. 7444, reg. soc. n. 155366;

2) società cooperativa mista il Confronto, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Frassi in data 11 maggio 1967, rep. n. 13574, reg. soc. n. 132750;

3) società cooperativa edilizia Adua, soc. coop. a r.l., in Lissone (Milano), costituita per rogito Viale in data 10 dicembre 1970, rep. n. 92276, reg. soc. n. 7303;

4) società cooperativa produzione e lavoro Dieci Giugno, soc. coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito Giardini in data 2 ottobre 1971, rep. n. 18073, reg. soc. n. 7613;

5) società cooperativa edilizia Casanuova, soc. coop. a r.l., in Anguillara Veneta (Padova), costituita per rogito Salemi in data 18 settembre 1975, rep. n. 360, reg. soc. n. 9774;

6) società cooperativa edilizia Monica, soc. coop. a r.l., in Este (Padova), costituita per rogito Holler in data 17 marzo 1970, rep. n. 8078, reg. soc. n. 7116;

7) società cooperativa edilizia Merlaria, soc. coop. a r.l., in Merlara (Padova), costituita per rogito Franceschetti in data 23 luglio 1971, rep. n. 4638, reg. soc. n. 7491;

8) società cooperativa di consumo Fratellanza operaia agricola cattolica di S. Mattia, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Salvi in data 27 luglio 1950, rep. n. 11754, reg. soc. n. 3086;

9) società cooperativa edilizia Casa Aurora, soc. coop. a r.l., in Bussolengo (Verona), costituita per rogito Cazzola, in data 20 febbraio 1970, rep. n. 18962, reg. soc. n. 6374;

10) società cooperativa edilizia S. Zeno, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Biadene in data 21 ottobre 1971, rep. n. 18666, reg. soc. n. 5918;

11) società cooperativa edilizia Via Pio VII, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Barletti in data 21 febbraio 1955, rep. n. 39845, reg. soc. n. 20661;

12) società cooperativa edilizia Esina, soc. coop. a r.l., in Esanatoglia (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 1° settembre 1972, rep. n. 26984, reg. soc. n. 305;

13) società cooperativa edilizia Quartino 110, soc. coop. a r.l., in Chieti, costituita per rogito Franchi in data 27 dicembre 1963, rep. n. 9969, reg. soc. n. 673;

14) società cooperativa edilizia Saint John, soc, coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coad. Butera in data 20 marzo 1974, rep. n. 731724, reg. soc. n. 2251/74;

15) società cooperativa edilizia Trionfale 71, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cicconetti in data 25 novembre 1971, rep. n. 2904, reg. soc. n. 237/72;

16) società cooperativa edilizia Carteres, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 1° dicembre 1972, rep. n. 708175, reg. soc. n. 4728/72;

17) società cooperativa edilizia Rupeliano, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coad. Butera in data 28 febbraio 1974, rep. n. 731633, reg. soc. n. 1898/74;

18) società cooperativa edilizia Il Kipp, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Grispini in data 18 ottobre 1972, rep. n. 1990, reg. soc. n. 3380/72;

19) società cooperativa edilizia Acqua marina, soc. coop. a r.l., in Ardea (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 6 agosto 1973, rep. n. 60285, reg. soc. n. 3600/73;

20) società cooperativa edilizia Santa Lea Monaca, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 9 aprile 1973, rep. n. 16987, reg. soc. n. 2322/73;

21) società cooperativa edilizia Ontario 74, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coad. Butera in data 20 febbraio 1974, rep. n. 731566, reg. soc. n. 1793/74;

22) società cooperativa edilizia Apollo 12, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Santacroce coad. Armati in data 22 ottobre 1970, rep. n. 31514, reg. soc. n. 3319/70;

23) società cooperativa di trasporto Velox, soc. coop. a r.l., in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Matronola in data 16 gennaio 1969, rep. n. 33978, reg. soc. n. 108/69;

24) società cooperativa edilizia Sole, soc. coop. a r.l., in Sperlonga (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 4 ottobre 1974, rep. n. 88044, reg. soc. n. 4180;

25) società cooperativa edilizia G. Matteotti, soc. coop. a r.l., in Sperlonga (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 4 ottobre 1974, rep. n. 88045, reg. soc. n. 4177;

26) società cooperativa edilizia Lalla, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 5 novembre 1974, rep. n. 191276, reg. soc. n. 2147;

27) società cooperativa di consumo G.A.R.P.E.N. - Gruppo acquisti ristoranti pubblici esercizi napoletani, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Golia in data 29 novembre 1974, rep. n. 35394, reg. soc. n. 68;

28) società cooperativa di produzione e lavoro edilizia C.E.I.M., soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Di Zenzo in data 8 dicembre 1968, rep. n. 3308, reg. soc. n. 51;

29) società cooperativa agricola La Coltivatrice di Airola, soc. coop. a r.l., in Airola (Benevento), costituita per rogito Cerni in data 11 aprile 1960, rep. n. 3506, reg. soc. n. 380;

30) società cooperativa agricola Azienda zootecnica associata A.Z.A. Cerquelle Montrino, soc. coop. a r.l., in Cerreto Sannita (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 9 novembre 1972, rep. n. 6276, reg. soc. n. 823;

31) società cooperativa agricola Piane, soc. coop. a r.l., in Pago Veiano (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 9 marzo 1960, rep. n. 11933, reg. soc. n. 399;

32) società cooperativa edilizia Villa, soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 14 aprile 1973, rep. n. 5430, reg. soc. n. 113/73;

33) società cooperativa edilizia Olimpia, soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 14 aprile 1973, rep. n. 5429, reg. soc. n. 112/73;

34) società cooperativa edilizia Gabbiano, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 7 luglio 1962, rep. n. 14906, reg. soc. n. 4905;

35) società cooperativa edilizia Parco delle Rose, soc. coop. a r.l., in Casamassima (Bari), costituita per rogito Cesaroni in data 10 aprile 1974, rep. n. 13022, reg. soc. n. 7754;

36) società cooperativa edilizia Ugo Foscolo, soc. coop. a r.l., in Santerano in Colle (Bari), costituita per rogito Valentino (Bari) in data 14 novembre 1967, rep. n. 16047, reg. soc. n. 5797;

37) società cooperativa edilizia Le Rose, soc. coop. a r.l., in Corleto Perticara (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 21 aprile 1968, rep. n. 5633, reg. soc. n. 850;

38) società cooperativa edilizia Gersa, soc. coop. a r.l., in Corleto Perticara (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 24 aprile 1968, rep. n. 5649, reg. soc. n. 851;

39) società cooperativa edilizia Giovanni XXIII, soc. coop. a r.l., in Palazzo San Gervasio (Pistoia), costituita per rogito Giuliani in data 26 ottobre 1964, rep. n. 6427, reg. soc. n. 391;

40) società cooperativa edilizia S. Antonio, soc. coop. a r.l., in Palazzo S. Gervasio (Pistoia), costituita per rogito Di Luigi in data 21 luglio 1960, rep. n. 9758, reg. soc. n. 336;

41) società cooperativa edilizia Rocco Girasole, soc. coop. a r.l., in Venosa (Potenza), costituita per rogito Via Antonio fu Giovanni, in data 26 gennaio 1962, rep. n. 19084, reg. soc. n. 349;

42) società cooperativa edilizia Impiegati di Venosa « C.E.I.V. », soc. coop. a r.l., in Venosa (Potenza), costituita per rogito Via in data 2 ottobre 1964, rep. n. 21385, reg. soc. n. 389;

43) società cooperativa edilizia La Viggianese, soc. coop. a r.l., in Viggiano (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 27 dicembre 1969, rep. n. 9253, reg. soc. n. 968;

44) società cooperativa edilizia Rossella, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Barbieri in data 12 aprile 1975, rep. n. 48472, reg. soc. n. 1902;

45) società cooperativa edilizia Monte Grappa, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 18 gennaio 1955, rep. n. 21118, reg. soc. n. 1023;

46) società cooperativa edilizia Metodo et Anima, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Scalfaro in data 1° giugno 1958, rep. n. 33865, reg. soc. n. 1116;

47) società cooperativa edilizia Rosa Maria, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 3 dicembre 1973, rep. n. 40840/5224, reg. soc. n. 644;

48) società cooperativa edilizia Ventotto Novembre, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 28 novembre 1973, rep. n. 40807/5212, reg. soc. n. 646;

49) società cooperativa edilizia Milone, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capo Casale in data 26 novembre 1962, rep. n. 51147/7422, reg. soc. n. 303;

50) società cooperativa agricola Alta Valpellice, soc. coop. a r.l., in Torre Pellice (Torino), costituita per rogito Poet in data 18 novembre 1945, rep. n. 7144/3560, reg. soc. n. 187.

(989)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Provinciale agricoltori di Pescara - (Co. Pr.A.) », in Pescara.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1978, il dott. Renato Di Francesco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Provinciale agricoltori di Pescara - Co.Pr.A.) », in Pescara, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 21 gennaio 1966, in sostituzione del sig. Anacleto Petrucci.

(1557)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grantorto

Con decreto 21 ottobre 1977, n. 1892, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto dell'ex alveo della Roggia Brenta Vecchia in comune di Grantorto (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappali 215 (mq 1990); 216 (mq 1240); 217 (mq 1250) e 218 (mq 4710) della superficie complessiva di mq 9190 ed indicati nell'estratto di mappa 2 dicembre 1974 con allegata dimostrazione di frazionamento rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa e dimostrazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1375)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ancona

Con il decreto ministeriale 15 febbraio 1978, n. 692, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato poligono di T.S. di Monte Venanzio, sito nel comune di Ancona, distinto nel catasto di tale comune al foglio di mappa n. 63, mappali 80-81, della superficie complessiva di ha 1.18.10.

(1681)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di topografia presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova è vacante la cattedra di topografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1612)

Vacanza della cattedra di macchine presso la facoltà di ingegneria dell'Università di L'Aquila

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di L'Aquila è vacante la cattedra di macchine, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1613)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1186-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cassano Giorgio, in Valenza (Alessandria), via Piacenza n. 22, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1186-AL » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1442)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1174-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cervetti Giovanni, in Valenza (Alessandria), corso Matteotti n. 85, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1174-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1443)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione polveri da caccia

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1978, la polvere da caccia denominata Sokol F.S. fabbricata dalla soc. Universal di Varsavia (Polonia), è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificata nella 1ª categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(1554)

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1978, le polveri da caccia denominate « Olin Ball Powder » nei tipi WC 440, WC 450, WC 462, WC 470, WC 510 e WC 520 fabbricate dalla società Olin Corporation in St. Marks, Florida (U.S.A.), sono riconosciute ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificate nella 1ª categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(1555)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1986, di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 18 aprile 1975.

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle nove serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1986, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 18 aprile 1975.

Il successivo giorno 1° aprile, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1550)

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1985, di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento di otto serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1985, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Il successivo giorno 1° aprile, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla terza estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1551)

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1986, di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 24 novembre 1975.

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle nove serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1986, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 24 novembre 1975.

Il successivo giorno 1° aprile, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1549)

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987, di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, legge 31 marzo 1976, n. 72 e al decreto ministeriale 6 agosto 1974.

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle dieci serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, legge 31 marzo 1976, n. 72 e al decreto ministeriale 30 dicembre 1976.

Il successivo giorno 1° aprile, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla prima estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1552)

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987, di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, legge 31 marzo 1976, n. 72 e al decreto ministeriale 6 agosto 1976.

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle dieci serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, legge 31 marzo 1976, n. 72 e al decreto ministeriale 6 agosto 1976.

Il successivo giorno 1° aprile, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla prima estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 24 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	851,30	851,30	851,10	851,30	851,25	851,30	851,20	851,30	851,30	851,30
Dollaro canadese	762,90	762,90	763 —	762,90	763 —	762,90	762,90	762,90	762,90	762,90
Franco svizzero	477,50	477,50	477,90	477,50	477,60	477,50	477,31	477,50	477,50	477,50
Corona danese	152,35	152,35	152,70	152,35	152,30	152,35	152,42	152,35	152,35	152,35
Corona norvegese	161,15	161,15	161,50	161,15	161,20	161,15	161,15	161,15	161,15	161,15
Corona svedese	185,55	185,55	185,70	185,55	185,55	185,55	185,65	185,55	185,55	185,55
Fiorino olandese	393,49	393,49	393,50	393,49	393,65	393,45	393,62	393,49	393,49	393,50
Franco belga	27,125	27,125	27,15	27,125	27,16	27,12	27,151	27,125	27,125	27,15
Franco francese	178,68	178,68	178,80	178,68	178,60	178,78	178,80	178,68	178,68	178,70
Lira sterlina	1660,70	1660,70	1661,50	1660,70	1660,55	1660,70	1660,30	1660,70	1660,70	1660,70
Marco germanico	422,17	422,17	422,50	422,17	421,95	422,17	422,15	422,17	422,17	422,20
Scellino austriaco	58,608	58,608	58,73	58,608	58,60	58,60	58,585	58,608	58,608	58,60
Escudo portoghese	21,40	21,40	21,35	21,40	21,33	21,40	21,35	21,40	21,40	21,40
Peseta spagnola	10,628	10,628	10,63	10,628	10,62	10,68	10,635	10,628	10,628	10,62
Yen giapponese	3,584	3,584	3,59	3,584	3,581	3,58	3,584	3,584	3,584	3,58

Media dei titoli del 24 febbraio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73 —
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,700
» 5 % (Ricostruzione)	95,700
» 5 % (Città di Trieste)	95,825
» 5 % (Beni esteri)	95,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,150
» 5,50 % » » 1968-83	81,875
» 5,50 % » » 1969-84	76,875
» 6 % » » 1970-85	76,025
» 6 % » » 1971-86	74,275
» 6 % » » 1972-87	73,100
» 9 % » » 1975-90	83,175
» 9 % » » 1976-91	81,100
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	86,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,100
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,725
» poliennali 7 % 1978	99,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,450
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,575
» » 9 % 1980	93,750
» » 10 % 1981	93,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	851,25
Dollaro canadese	762,90
Franco svizzero	477,405
Corona danese	152,385
Corona norvegese	161,15
Corona svedese	185,60
Fiorino olandese	393,555
Franco belga	27,138
Franco francese	178,74
Lira sterlina	1660,50
Marco germanico	422,16
Scellino austriaco	58,596
Escudo portoghese	21,375
Peseta spagnola	10,631
Yen giapponese	3,584

Avviso di rettifica. — Nella media dei titoli n. 39, relativa al 23 febbraio 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1978, anziché leggere: « Redimibile 5 % (*Riforma fondiaria*) ... 95,825 », leggasi: « Redimibile 5 % (*Città di Trieste*) ... 95,825 ».

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dello esercizio per i servizi p.t. (tab. XIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 29 dell'11 ottobre 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1977, n. 3632, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1977, registro n. 26 Poste, foglio n. 11, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tab. XIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 14 marzo 1974, n. 2720.

(1668)

ISTITUTI CHIMICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano.

(711/S)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e terapia intensiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(708/S)

OSPEDALE DI S. AGATA DI MILITELLO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di primario del servizio di anestesia;

un posto di primario citoistologo patologo addetto al servizio di analisi cliniche;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata di Militello (Messina).

(710/S)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI ROCCAROMANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto capo del servizio radiologico;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(712/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO D'ALTOPASSO» DI LICATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(715/S)

OSPEDALE CIVILE DI BRACCIANO

Concorso a due posti di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Bracciano (Roma).

(713/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI BATTISTA» DI GATTINARA

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gattinara (Vercelli).

(707/S)

OSPEDALE «M. BUFALINI» DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(719/S)

OSPEDALE CIVILE DI CARIATI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(709/S)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(718/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(714/S)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(717/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI NARNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Narni (Terni).

(716/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1977, n. 42.
Norme in materia di bilancio e contabilità.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 9 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LEGGI DI SPESA

Art. 1.
Programma regionale di sviluppo

In conformità agli articoli 67 e 68 dello statuto, la Regione adotta il programma regionale di sviluppo che costituisce base per la formulazione del bilancio pluriennale.

Il programma regionale di sviluppo provvede a:

a) accettare lo stato attuale e le linee di tendenza della realtà socio-economica e territoriale della Liguria;

b) definire il quadro generale dello sviluppo socio-economico regionale e le linee dell'assetto territoriale;

c) individuare gli obiettivi dell'azione diretta e indiretta della Regione, anche agli effetti delle proposte con le quali la Regione stessa partecipa alla programmazione nazionale;

d) accertare l'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie esistenti sul territorio regionale;

e) stabilire, in relazione alle risorse disponibili, i settori prioritari di intervento ed i progetti operativi, fissandone i tempi e gli strumenti.

Il consiglio regionale approva il programma regionale di sviluppo nonchè i suoi eventuali aggiornamenti sulla base delle proposte presentate dalla giunta regionale.

Art. 2.
Bilancio pluriennale

La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale a cui viene allegato, il bilancio pluriennale.

Il bilancio pluriennale ha una durata minima di tre anni e massima di cinque ed è aggiornato annualmente.

Il bilancio pluriennale e elaborato con riferimento al programma regionale di sviluppo e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi, secondo i criteri di cui agli articoli successivi.

In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove e maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 3.
Struttura e contenuto del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le entrate sono rappresentate almeno a livello di titolo e categoria, in conformità allo schema di classificazione adottato per il bilancio di previsione annuale all'art. 24.

Nel bilancio pluriennale le spese sono indicate secondo criteri idonei a rappresentare per obiettivi programmatici o funzionali l'intera attività della Regione, in correlazione a quanto previsto nel programma regionale di sviluppo ed all'impostazione del bilancio annuale di previsione.

Ai fini di cui al comma precedente, per ciascuno dei primi due anni di riferimento, le spese vengono indicate distintamente per aggregazioni sufficientemente significative agli effetti attuativi, in relazione allo schema di classificazione adottato per il bilancio annuale all'art. 25.

Negli anni successivi al secondo le entrate e le spese possono essere indicate nel loro ammontare annuo o nel loro ammontare residuo complessivo e, limitatamente alle spese, con un'aggregazione rispetto all'oggetto anche maggiore.

Art. 4.
Quantificazione delle entrate del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicate nell'ammontare presunto sulla base dell'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonchè sulla base delle previsioni più attendibili circa lo sviluppo futuro di tale gettito formulate anche dagli organi nazionali competenti.

Le entrate derivanti dal riparto di fondi statali e quelle derivanti da altre assegnazioni da parte dello Stato sono indicate tenendo conto dei criteri di formazione e ripartizione dei fondi previsti dalle leggi o di fatto adottati in passato dagli organi competenti o, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all'importo dell'ultima assegnazione.

Le entrate derivanti da mutui e prestiti sono indicate in funzione dell'effettivo fabbisogno finanziario previsto e comunque in misura non eccedente la capacità di indebitamento residua di ciascun anno.

Art. 5.
Quantificazione delle spese del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale ogni singola previsione di spesa viene determinata in relazione agli impegni che si ritiene possano essere assunti in ciascun periodo di tempo cui la previsione si riferisce sulla base dei termini stabiliti dalle leggi e dalle indicazioni di programma, nonchè di ogni utile elemento da desumersi dalla gestione di eventuali stanziamenti aventi lo stesso od analogo oggetto effettuati in passato.

Nel caso di spese derivanti da nuovi previsti interventi legislativi della Regione, i relativi stanziamenti sono determinati avendo riguardo agli obiettivi da raggiungere e alle caratteristiche tecniche e amministrative degli interventi stessi quali si desumono dalle indicazioni di programma.

In ciascun periodo le previsioni di spesa afferenti limiti di impegno già assunti negli esercizi precedenti sono in ogni caso indicate separatamente dalle spese afferenti nuovi limiti di impegno.

Art. 6.
Prospetti allegati al bilancio pluriennale

In prospetti allegati al bilancio pluriennale per ogni singola ripartizione delle spese adottata nel bilancio stesso e per ciascun periodo di riferimento, debbono essere mantenute distinte:

a) le spese effettuate per l'esercizio delle funzioni proprie da quelle effettuate per l'esercizio di funzioni delegate;

b) le spese il cui ammontare è predeterminato nella legge che le istituisce da quelle la cui quantificazione viene rinviata alla legge di bilancio;

c) le spese che discendono da provvedimenti legislativi già adottati da quelle che discendono da provvedimenti in corso di adozione o che si prevede di adottare;

d) le spese alle quali corrispondono entrate ad esse specificamente destinate nel momento dell'acquisizione da quelle alle quali sono destinate entrate non finalizzate;

e) le spese afferenti l'esercizio delle funzioni normali da quelle per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

f) le spese che discendono da obbligazioni su limiti di impegno comportanti erogazioni in annualità assunte in periodi precedenti da quelle imputabili ad obbligazioni da assumersi nel periodo cui si riferisce la previsione.

In altro prospetto allegato al bilancio pluriennale debbono essere separatamente indicati per ciascun anno di riferimento gli oneri, distinti in quota capitale e in quota interessi, per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti già contratti, e gli oneri, sempre distinti in quota capitale ed in quota interessi, derivanti da mutui e prestiti che si prevede di stipulare nel corso del periodo di validità del bilancio pluriennale.

Art. 7.

Leggi di spesa pluriennale

Le leggi regionali che comportano a carico della Regione spese a carattere pluriennale si distinguono, ai fini della loro copertura finanziaria, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalità della spesa nei seguenti tre tipi:

a) leggi che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ripetitivo che non richiedono la predeterminazione del finanziamento;

b) leggi che prevedono opere o interventi specifici il cui onere per ragioni d'ordine finanziario o tecnico viene posto a carico di più esercizi;

c) leggi che, in relazione all'interesse preminente per la continuità e la regolarità dell'erogazione della spesa nel tempo, autorizzano nell'anno iniziale l'assunzione di obbligazioni sotto forma di limiti di impegno che si ripetono automaticamente per più esercizi futuri.

Art. 8.

Quantificazione delle leggi di spesa per attività o interventi continuativi o ripetitivi

Le leggi di spesa pluriennale di cui alla lettera *a)* del precedente articolo stabiliscono di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione dell'ammontare delle relative spese.

Art. 9.

Quantificazione delle leggi di spesa pluriennale per opere od interventi da imputarsi a più esercizi

Le leggi di spesa pluriennale di cui alla lettera *b)* dell'art. 7 possono indicare l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera od intervento, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi, salvo in ogni caso quanto disposto all'art. 17.

Art. 10.

Quantificazione delle leggi relative a spese ad erogazione continua e regolare

Le leggi di cui alla lettera *c)* dell'art. 7 possono stabilire l'ammontare massimo della somma a carico di ciascun esercizio, salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 17.

Art. 11.

Inizio delle procedure attuative delle leggi di spesa

Le leggi di spesa pluriennale di cui alla lettera *b)* dell'art. 7 possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Titolo II

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Art. 12.

Esercizio finanziario ed esercizio suppletivo

L'esercizio finanziario della Regione al quale deve riferirsi il bilancio di previsione coincide con l'anno solare.

Per la riscossione delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio successivo.

Art. 13.

Presentazione ed approvazione del bilancio annuale di previsione

In conformità a quanto previsto dall'art. 71 dello statuto, il bilancio di previsione è presentato dalla giunta regionale al consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 15 dicembre.

Art. 14.

Universalità ed integralità del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte delle eventuali entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al fuori del bilancio della Regione.

Art. 15.

Contenuto del bilancio di previsione

Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulata in termini di competenza e in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Tra le entrate o le spese di cui al punto 2) del precedente comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, determinato ai sensi dell'art. 58.

Tra le entrate di cui al punto 3) del secondo comma del presente articolo è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Tra le spese di cui al punto 3) del precitato secondo comma è iscritto l'ammontare previsto delle disponibilità di cassa al termine dell'esercizio.

Art. 16.

Quantificazione delle entrate

Le previsioni di entrata vengono determinate mediante valutazioni effettuate sulla base di leggi o di altri provvedimenti tenuto conto, ove occorra, dei criteri di ripartizione già adottati in passato dagli organi competenti e di altri elementi attendibili e, per quanto concerne in particolare le entrate da mutuo, dei limiti massimi della capacità di indebitamento e, per le entrate tributarie, dell'andamento del gettito nell'esercizio precedente e delle tendenze evolutive della base imponibile.

Art. 17.

Quantificazione della spesa per la competenza

Ciascun stanziamento di spesa, per la competenza annuale, viene determinato in misura corrispondente all'ammontare complessivo degli impegni che si ritiene possano effettivamente essere assunti ai sensi dell'art. 79, nell'esercizio cui si riferisce il bilancio, avuto anche riguardo ai termini attuativi stabiliti dalle leggi, alle eventuali procedure ed istruttorie preliminari già svolte anche ai sensi degli articoli 8 e 11, nonché alle quote effettivamente impegnate ed erogate nel relativo periodo di competenza di eventuali stanziamenti aventi lo stesso od analogo oggetto effettuati in passato.

Le spese relative all'ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali e, in genere, ad attività od interventi già finanziati in passato, vengono determinate tenendo anche conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dell'applicazione della normativa in materia e degli accordi sindacali.

Nel caso di limiti di impegno autorizzati in passato e comportanti erogazioni in annualità a carico del bilancio regionale, lo stanziamento deve essere contenuto nei limiti delle obbligazioni effettivamente assunte che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, fatti comunque salvi i maggiori stanziamenti per nuovi limiti d'impegno da assumersi nel corso dell'esercizio stesso.

Le somme stanziate a fronte di obbligazioni su limiti d'impegno già assunte in passato e che vengono a scadenza nell'esercizio cui si riferisce il bilancio debbono essere iscritte in capitoli separati rispetto a quelli relativi agli stanziamenti afferenti nuovi limiti di impegno.

Nel caso di spese pluriennali determinate nel loro ammontare complessivo ai sensi dell'art. 9, la relativa quota da stanziare a carico dell'esercizio cui si riferisce il bilancio deve essere determinata nei limiti della spesa totale autorizzata dalla legge, tenuto conto delle quote già stanziate negli esercizi precedenti e degli impegni già assunti.

Art. 18.

Quantificazione delle previsioni di cassa

Nel bilancio annuale le previsioni di cassa per l'entrata comprendono:

a) le presunte giacenze iniziali di cassa;

b) per ciascun capitolo l'ammontare complessivo delle entrate che si prevede di riscuotere e versare durante l'esercizio sia in conto residui sia in conto competenza.

Analogamente nel bilancio annuale le previsioni di cassa per l'uscita comprendono:

a) per ciascun capitolo l'ammontare complessivo delle spese che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio sia in conto residui sia in conto competenza;

b) l'ammontare delle somme che vengono distintamente accantonate per ciascuno dei fondi di cui agli articoli 28, 42, 43 e 44;

c) l'ammontare previsto delle disponibilità di cassa alla fine dell'esercizio.

Art. 19.

Equilibrio di competenza

Nel bilancio annuale, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui e prestiti ai sensi dell'art. 54.

Nel bilancio medesimo, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali non può essere superiore al totale delle entrate di cui all'art. 22 che si prevede di accertare nel medesimo esercizio.

Parimenti il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per ulteriori programmi di sviluppo non può essere superiore al totale delle entrate di cui all'art. 23 che si prevede di accertare nel medesimo esercizio.

Art. 20.

Equilibrio di cassa

Nel bilancio annuale, il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento sommato alle disponibilità di cassa previste alla fine dell'esercizio deve essere uguale al totale delle entrate che si prevede di riscuotere sommato alle presunte giacenze iniziali di cassa.

Art. 21.

Spese per l'esercizio di funzioni normali e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo

Sono spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo:

a) tutte le spese di investimento dalle quali discenda un aumento di valore o di potenzialità d'uso di beni patrimoniali o infrastrutturali;

b) tutte le spese di parte corrente direttamente finalizzate alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della regione.

Le altre spese, ivi comprese quelle relative agli oneri per l'ammortamento dei mutui, costituiscono spese per l'esercizio delle funzioni normali.

Art. 22.

Finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali

La Regione provvede al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali con le entrate derivanti da:

1) tributi propri e quote di tributi erariali, devolute alla Regione direttamente o a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

2) rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

3) assegnazioni statali effettuate in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, comprese quelle previste da leggi speciali che in queste confluiscono ai sensi dell'art. 2, lettera *c*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, non espressamente destinate a spese per ulteriori programmi di sviluppo;

4) assegnazioni statali non espressamente destinate a spese per ulteriori programmi di sviluppo;

5) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni la cui natura può essere assimilata a quella delle funzioni normali proprie della Regione;

6) eventuale saldo finanziario attivo determinato ai sensi degli articoli 58, 59 e 102, nella misura in cui esso non è imputabile all'eccedenza degli accertamenti effettuati su entrate espressamente destinate al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo rispetto agli impegni effettuati ai fini di questi ultimi nell'esercizio cui l'avanzo si riferisce;

7) ogni altra entrata di cui la Regione acquista titolo a disporre.

Art. 23.

Finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo

La Regione provvede al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo con le entrate derivanti da:

1) eventuale eccedenza del totale delle entrate non interamente utilizzate per il finanziamento delle funzioni normali ai sensi dell'art. 22;

2) assegnazioni statali effettuate in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, comprese quelle previste da leggi speciali e in queste fatte cofluire ai sensi dell'art. 2, lettera *c*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, espressamente destinate al finanziamento delle spese di cui al presente articolo;

3) assegnazioni statali espressamente destinate al finanziamento delle spese di cui al presente articolo;

4) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni non assimilabili a funzioni normali proprie della Regione;

5) contributi speciali per provvedere a scopi determinati ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

6) eventuale saldo finanziario attivo determinato ai sensi degli articoli 58, 59 e 102 nella misura in cui esso è imputabile alla eccedenza degli accertamenti effettuati su entrate espressamente destinate al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo rispetto agli impegni effettuati ai fini di questi ultimi nell'esercizio cui l'avanzo si riferisce;

7) ricorso al credito ai sensi dell'art. 54.

Art. 24.

Classificazione delle entrate

Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

titolo II: entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

titolo III: entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;

titolo IV: entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

titolo VI: entrate per contabilità speciali.

Nell'ambito dei rispettivi titoli, le entrate sono ripartite nelle seguenti categorie:

Titolo I:

categoria I - tributi propri: imposte;

categoria II - tributi propri: tasse;

categoria III - entrate derivanti da compartecipazione di tributi erariali.

Titolo II:

categoria IV - assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie;

categoria V - assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie con destinazione specifica;

categoria VI - assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate.

Titolo III:

categoria VII - contributi e concorsi da parte di privati e di enti diversi;

categoria VIII - proventi di servizi pubblici;

categoria IX - proventi di beni della Regione e da partecipazioni in aziende ed enti diversi;

categoria X - proventi di natura varia;

categoria XI - interessi attivi;

categoria XII - recuperi, rimborsi e concorsi;

categoria XIII - partite che si compensano con la spesa.

Titolo IV:

categoria XIV - alienazione di beni;
categoria XV - trasferimenti di capitali;
categoria XVI - riscossione di crediti;
categoria XVII - ammortamento di beni patrimoniali.

Titolo V:

categoria XVIII - mutui e prestiti;
categoria XIX - anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.

Titolo VI:

categoria XX - partite di giro;
categoria XXI - contabilità speciali.

Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto. Il capitolo costituisce l'unità elementare di classificazione delle entrate.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 25.

Classificazione delle spese

Nel bilancio annuale di previsione le spese sono ripartite secondo classificazioni idonee a rappresentare per obiettivi programmatici o funzionali l'attività della Regione in correlazione con l'impostazione del bilancio pluriennale.

Al fine di cui al comma precedente, le spese sono distinte a seconda che si riferiscano a:

spese correnti;
spese di investimento;
rimborso di capitali, prestiti e anticipazioni;
contabilità speciali,

e devono avere riferimento a classi che attengano:

all'adempimento delle funzioni normali della Regione;
al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.

La legge di approvazione del bilancio annuale di previsione provvede alla ripartizione delle spese in altre opportune suddivisioni, anche in relazione al necessario raccordo con il bilancio pluriennale, fermo restando quanto disposto dall'art. 26.

Ai fini dei prospetti di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 32, le spese regionali sono altresì riferite alle sezioni, secondo l'analisi funzionale, e alle categorie, secondo l'analisi economica, in conformità alla ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

Art. 26.

Natura e contenuto del capitolo di spesa

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Ogni capitolo contiene un solo oggetto di spesa.

Nel medesimo capitolo non possono, comunque, essere incluse:

1) spese correnti, spese d'investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

2) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

3) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

4) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione delle entrate dello stesso bilancio, ed altre spese;

5) spese relative ad obbligazioni su limiti di impegno già assunte in passato e che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio e spese relative ad obbligazioni che si prevede di assumere su nuovi limiti di impegno ancorchè autorizzati per le stesse finalità;

6) spese relative agli oneri inerenti ai mutui in corso di ammortamento e spese relative al mutuo, da contrarre nell'esercizio in corso, di cui all'art. 54.

Art. 27.

Denominazione dei capitoli di spesa

La denominazione di ciascun capitolo deve essere formulata in modo che risultino chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

La numerazione progressiva dei capitoli può essere discontinua in relazione alle esigenze di codificazione.

Art. 28.

Fondi globali per i provvedimenti legislativi in corso

Nel bilancio annuale della Regione sono iscritti uno o più fondi globali destinati alla copertura totale o parziale degli oneri derivanti, in termini di competenza e in termini di cassa, da provvedimenti legislativi perfezionati dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio.

I fondi globali devono essere iscritti in appositi capitoli distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali o di spese per ulteriori programmi di sviluppo ovvero al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

Art. 29.

Determinazione dell'ammontare dei fondi globali

I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli oneri derivanti dalle leggi che, nel corso dell'esercizio di competenza, verranno adottate in conformità al bilancio pluriennale.

In appositi elenchi allegati al bilancio, separatamente per ciascun fondo globale, sono specificati i disegni di legge da finanziarsi con i fondi stessi e i relativi oneri.

Art. 30.

Utilizzazione dei fondi globali

Le leggi di spesa utilizzano i fondi globali mediante il prelievo di somme che possono essere destinate sia all'aumento degli stanziamenti di capitoli già esistenti sia all'iscrizione di nuovi capitoli. Detti fondi non possono essere utilizzati per l'imputazione diretta di spese.

Le quote dei fondi globali che non risultano utilizzate al termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa.

Art. 31.

Proroga della validità dei fondi globali

Le quote dei fondi di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere utilizzate per la copertura di leggi di spesa adottate dal consiglio regionale oltre il termine di cui all'art. 41 o dell'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio nel quale sono iscritte dette quote, purchè i relativi disegni di legge siano compresi negli elenchi previsti dall'art. 29, siano stati presentati al consiglio regionale entro la fine dell'esercizio finanziario e siano comunque approvati non oltre il termine stabilito dall'art. 72 dello statuto per la presentazione del rendiconto generale.

Gli stanziamenti dei fondi globali che vengono utilizzati restano assegnati al bilancio di competenza nel quale essi furono iscritti, mentre gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese sono iscritti nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i relativi provvedimenti legislativi.

In riferimento a tali nuove o maggiori spese nel bilancio deve essere effettuata una annotazione ai relativi capitoli dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 19.

Art. 32.

Riepiloghi, prospetti ed elenchi allegati al bilancio annuale

Al bilancio di previsione sono allegati:

1) un quadro generale riassuntivo che riporta distintamente suddivisi i totali delle entrate e delle spese;

2) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative a norma dell'art. 118 secondo comma della Costituzione con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 52;

3) un prospetto il quale espone distintamente per capitoli, da un lato gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito;

4) un prospetto in cui le spese sono classificate in suddivisioni, sezioni e categorie secondo quanto disposto al quarto comma dell'art. 25;

5) un riassunto delle spese per le suddivisioni di cui al terzo comma dell'art. 25;

6) l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 42;

7) l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso per ciascun fondo globale previsto ai sensi dell'art. 29;

8) l'elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 57, con specificazione sintetica della legge autorizzativa, dei beneficiari, del capitale garantito, della durata e della fonte dell'obbligazione per la quale la fidejussione viene concessa;

9) li dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, elaborato ai sensi dell'art. 58.

Art. 33.

Relazione illustrativa e documenti allegati al bilancio annuale

Al bilancio di previsione sono allegati:

a) la relazione illustrativa di cui all'art. 71 lettera *c*) dello statuto;

b) i bilanci ed il preventivo di cassa degli enti o aziende consortili a partecipazione regionale presentati ai sensi dell'art. 62;

c) la relazione previsionale e programmatica delle società a partecipazione regionale presentata ai sensi dell'art. 63;

d) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione;

e) una situazione finanziaria desunta dai bilanci degli enti locali in vista del coordinamento della spesa pubblica della Regione.

Con apposito atto deliberativo il consiglio regionale può formulare rilievi in merito ai singoli allegati al bilancio di cui al presente articolo.

Art. 34.

Esercizio provvisorio

Qualora entro il primo gennaio il bilancio relativo al nuovo anno finanziario non sia stato approvato dal consiglio regionale è autorizzato con legge regionale l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi sulla base del progetto di bilancio presentato dalla giunta.

Art. 35.

Limitazioni della spesa durante l'esercizio provvisorio

Durante l'esercizio provvisorio i competenti organi regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e a disporre i pagamenti limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di gestione provvisoria del bilancio, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

La legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio può, peraltro, stabilire che singoli capitoli di spesa non obbligatoria possano essere, ai fini dell'impegno e del pagamento, non utilizzati o utilizzati per quote inferiori a quella prevista dal comma precedente.

Qualora il progetto di bilancio sia stato discusso dal consiglio regionale e non ritenuto idoneo ad essere gestito in via provvisoria è autorizzata la gestione delle sole spese obbligatorie di cui all'art. 42 per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 36.

Esercizio provvisorio in pendenza di approvazione governativa

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal consiglio regionale entro la fine dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa. Nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, è autorizzata la gestione provvisoria limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Quando l'autorizzazione di cui al primo o al secondo comma del presente articolo riguarda la legge di autorizzazione all'esercizio provvisòrio del bilancio, restano comunque operanti gli eventuali maggiori limiti di spesa di cui al secondo comma dell'art. 35.

Art. 37.

Attività legislativa durante l'esercizio provvisorio

In regime di esercizio provvisorio non possono essere apportate variazioni al progetto di bilancio posto a base dell'esercizio provvisorio stesso.

Le leggi di spesa approvate in regime di esercizio provvisorio che prevedono oneri a carico della competenza dell'esercizio in corso rinviano la loro copertura finanziaria alla legge di approvazione del bilancio se questo non è stato ancora approvato dal consiglio regionale ovvero ad una successiva legge di variazione al bilancio stesso nel caso in cui esso sia già stato approvato dal consiglio regionale ma non sia ancora divenuto operante.

Art. 38.

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio su proposta della giunta presentata al consiglio entro il 30 maggio.

Con la legge di assestamento si provvede:

a) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce ai sensi degli articoli 45, 46 e 47;

b) alla determinazione e all'inserimento dell'eventuale saldo finanziario provvisorio al termine dell'esercizio precedente;

c) ad adeguare alle effettive esigenze di accertamento e riscossione nonchè di impegno e pagamento le previsioni iniziali di competenza e di cassa.

Con la legge di assestamento del bilancio si possono altresì introdurre ulteriori variazioni al bilancio stesso.

Restano fermi i vincoli relativi all'equilibrio del bilancio di cui agli articoli 19 e 20.

Alla legge di assestamento del bilancio va allegata la dimostrazione del saldo finanziario provvisorio di cui alla lettera *b*), secondo comma: inoltre devono essere modificati, ove occorra, i documenti di cui all'art. 32.

Art. 39.

Leggi di variazioni al bilancio

Salvo quanto previsto all'art. 40 le variazioni al bilancio, compresi gli storni da capitolo a capitolo, sia per le previsioni di competenza sia per le previsioni di cassa, sono disposte con legge regionale.

Le leggi regionali che pongono a carico del bilancio in corso nuove o maggiori spese autorizzano la corrispondente variazione al bilancio stesso.

Devono essere variati, ove occorra, gli elenchi di cui al n. 7) dell'art. 32.

Art. 40.

Variazioni al bilancio con provvedimento amministrativo

Il consiglio regionale provvede con deliberazione al prelevamento dal fondo di riserva istituito per le spese di cassa ai sensi dell'art. 44.

La giunta regionale provvede con propria deliberazione ai prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e dal fondo di riserva per spese impreviste ai sensi degli articoli 42 e 43.

La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi adottati dalla giunta, per l'istituzione di nuovi capitoli o l'aumento di stanziamenti già esistenti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa in relazione ad assegnazioni dello Stato la cui destinazione è tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 41.

Variazioni al bilancio dopo il 30 novembre

Nessuna variazione al bilancio, salvo quella prevista al terzo comma dell'art. 40, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 42.

Fondo di riserva per spese obbligatorie

Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.

Con deliberazione della giunta regionale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese obbligatorie, specificate nell'elenco di cui al punto 6) dell'art. 32 e per provvedere, ove occorra, alle corrispondenti esigenze di cassa.

Vanno comunque considerate spese obbligatorie quelle riguardanti:

a) gli oneri del personale;

b) gli oneri per gli ammortamenti dei mutui e prestiti;

c) gli oneri relativi a residui passivi dichiarati perenti e reclamati dai creditori ai sensi dell'art. 51.

Art. 43.

Fondo di riserva per spese impreviste

Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.

I prelevamenti da detto fondo, sia per la competenza sia per le corrispondenti esigenze di cassa, sono disposti mediante deliberazione della giunta regionale esclusivamente per spese che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) che non potevano prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione o della discussione del bilancio;

b) che abbiano carattere di assoluta necessità e non possano prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio;

c) che non impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri.

Le deliberazioni della giunta debbono essere presentate al consiglio regionale per la convalida.

Art. 44.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del consiglio regionale non soggetta a controllo.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato dalla legge di bilancio e dalle leggi di variazioni allo stesso entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalle leggi medesime.

Art. 45.

Residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi della presente legge non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto residui fino a quando i relativi crediti non sono stati riscossi e versati o si sono estinti per prescrizione od altra causa.

Art. 46.

Residui passivi

Le somme impegnate entro il 31 dicembre a norma dell'art. 79 e non pagate entro il termine dell'esercizio suppletivo costituiscono residui passivi.

Art. 47.

Conservazione dei residui passivi. Perenzione amministrativa

La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine i residui sono dichiarati perenti agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa dalle scritture contabili, salvo quanto stabilito all'art. 51.

L'eliminazione dal conto dei residui di spese finanziate con fondi assegnati con vincoli di destinazione ai sensi di legge comporta, previa adozione dei necessari provvedimenti, la correlativa reiscrizione delle stesse somme alla competenza del nuovo esercizio per le medesime o analoghe finalità.

Art. 48.

Trasferimento dei residui a nuovo bilancio e capitoli aggiunti

I residui attivi e passivi che risultano accertati alla chiusura dell'esercizio sono trasferiti ai capitoli corrispondenti del bilancio annuale dell'esercizio successivo in sede separata dalla competenza del medesimo

Nel caso in cui esistano capitoli corrispondenti nel nuovo bilancio, si provvede alla istituzione di capitoli aggiunti.

Art. 49.

Separazione del conto dei residui da quello della competenza Divieto di variazioni dei residui

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

Inoltre nelle scritture deve tenersi conto distinto dei residui attivi e passivi secondo gli esercizi da cui provengono.

In nessun caso si può iscrivere tra i residui degli anni decorsi alcuna somma nell'entrata o nella spesa che non sia stata compresa nella competenza degli esercizi anteriori.

Art. 50.

Effettuazione di spese in conto residui prima dell'approvazione del rendiconto generale

Dopo il primo gennaio possono effettuarsi, anche prima della approvazione del rendiconto generale dell'esercizio precedente, impegni e pagamenti sui residui derivanti dalla competenza dell'esercizio predetto, anche se in via provvisoria, registrandone l'importo nell'esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui.

Art. 51.

Stanziamento a fronte di residui passivi dichiarati perenti

In corrispondenza della perenzione dei residui passivi di cui all'art. 47 è iscritto nel bilancio un apposito capitolo di spesa sul quale è consentito con deliberazione della giunta il pagamento di somme richieste dai creditori.

Art. 52.

Fondi statali assegnati alla Regione

Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i seguenti casi:

a) assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118 secondo comma della Costituzione;

b) assegnazioni per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione connesse a deleghe di funzioni amministrative e negli altri casi di cui al comma precedente, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

Art. 53.
Utilizzazione nell'esercizio successivo dei fondi statali

La Regione può attribuire la spesa dei fondi statali di cui al primo comma dell'art. 52 alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorchè, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione, non sia possibile far luogo all'impegno, a norma dell'art. 79, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione stessa.

Nel caso previsto dal comma precedente, l'acquisizione dei fondi statali resta ferma alla competenza dell'esercizio per il quale furono assegnati mentre l'imputazione delle relative spese viene trasferita alla competenza dell'esercizio successivo.

Le spese di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da una annotazione ai relativi capitoli dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con fondi statali assegnati sulla competenza dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale saldo finanziario negativo di cui all'art. 19.

Art. 54.
Mutui e prestiti

La contrazione di muti o prestiti è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con quelle di variazione dello stesso a copertura dell'eventuale saldo finanziario negativo fra le spese per gli ulteriori programmi di sviluppo di cui si autorizza l'impegno e le entrate di altra natura che si prevedono di accertare a fronte di tali spese nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

La contrazione di nuovi mutui o prestiti può essere autorizzata nei limiti in cui l'importo delle relative annualità di ammortamento, aggiunte a quelle dei mutui già contratti e a quelle dei mutui già autorizzati e ancora da contrarre, non eccede il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte al titolo primo a norma dell'art. 24, semprechè gli oneri futuri di ammortamento siano contenuti nell'ambito delle disponibilità del bilancio pluriennale della Regione.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio dei due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

Le leggi di approvazione del bilancio o di variazione allo stesso che autorizzano la stipulazione di mutui passivi o prestiti, ne fissano anche il tasso massimo di interesse effettivo e la durata minima del periodo di ammortamento, nonchè la copertura dei relativi oneri di ammortamento.

Art. 55.
Validità dell'autorizzazione alla stipulazione di mutui e prestiti

L'autorizzazione alla contrazione di mutui o di prestiti connessa con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione del medesimo cessa di aver vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le entrate da mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 56.
Stipulazione di mutui e prestiti

Alla contrazione dei mutui autorizzati provvede, con apposita deliberazione, la giunta in relazione alle effettive esigenze di cassa, dandone comunicazione al consiglio regionale.

Nel deliberare le singole operazioni la giunta determina nei limiti fissati dalla legge di autorizzazione il tasso effettivo, la durata, l'ammontare degli altri oneri ed ogni altra eventuale condizione accessoria del mutuo.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui contratti dalla Regione ai sensi degli articoli 54 e 55 la giunta regionale è autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore dell'istituto mutuante dando mandato al tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie comprese nel titolo primo, a norma dell'art. 24, con precedenza su ogni altro pagamento.

Art. 57.
Garanzie prestate dalla Regione

La Regione può concedere mediante legge garanzie fidejussorie, principali o sussidiarie, a favore di enti e altri soggetti.

In relazione a ciascuna fidejussione concessa la legge deve indicare i beneficiari, il capitale garantito, la durata, l'obbligazione specifica o generica per la quale è stata concessa, nonchè la copertura finanziaria della relativa quota di rischio.

Art. 58.
Saldo finanziario presunto

Ai fini di cui all'art. 15, terzo comma, in sede di formazione del bilancio di previsione di ciascun anno si determina il saldo finanziario presunto dell'esercizio in corso, attraverso la valutazione, rispetto alle previsioni di competenza, dei presunti maggiori o minori accertamenti di entrata e dei presunti minori o maggiori impegni di spesa al 31 dicembre dell'esercizio in corso, nonchè attraverso la valutazione dell'ammontare presunto dei residui alla stessa data.

I dati di cui al precedente comma sono contenuti nel prospetto previsto dall'art. 32, punto 9).

Art. 59.
Saldo finanziario provvisorio

Scaduto il termine del 31 gennaio di cui al secondo comma dell'art. 12, in sede di chiusura dei conti si determina in via provvisoria il saldo finanziario dell'esercizio precedente sulla base dei risultati della chiusura dell'esercizio medesimo, in vista del suo inserimento nel bilancio dell'esercizio in corso, in occasione dell'assestamento del bilancio previsto all'art. 38.

Art. 60.
Trasferimenti alla competenza di altri esercizi

Le nuove o maggiori entrate e le nuove o maggiori spese di cui la Regione venga a conoscenza sulla base degli elementi indicati agli articoli 16 e 17, quando gli esercizi alla cui competenza dette entrate o spese si riferiscono sono ormai chiusi, rispettivamente possono essere acquisite e devono essere imputate alla competenza dell'esercizio in corso.

Le nuove o maggiori entrate e le nuove o maggiori spese relative all'esercizio in corso o ad esercizi passati di cui la Regione venga a conoscenza in un periodo dell'anno in cui non è più possibile apportare variazioni al bilancio, rispettivamente possono essere acquisite e devono essere imputate alla competenza dell'esercizio successivo.

Nei casi di cui ai commi precedenti le entrate e le spese vanno comunque registrate in appositi e distinti capitoli di bilancio.

Art. 61.
Bilanci degli enti, aziende ed organismi dipendenti dalla Regione

Gli enti, aziende ed organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, devono formulare i propri bilanci in termini di competenza ed in termini di cassa e ripartire le spese in conformità alla classificazione adottata per il bilancio regionale ai sensi dell'art. 25 della presente legge. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori di tali bilanci.

I bilanci di cui al primo comma sono trasmessi alla giunta regionale entro il 15 settembre di ciascun anno per la presentazione al consiglio al fine della loro approvazione contestuale a quella del bilancio della Regione e sono successivamente pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 62.
Bilanci degli enti ed aziende consortili a partecipazione regionale

Anche ai fini di cui all'art. 33, gli enti e le aziende consortili a partecipazione regionale debbono presentare alla giunta regionale entro il 15 settembre di ciascun anno il proprio bilancio di competenza e, qualora quest'ultimo non sia anche redatto in termini di cassa, un preventivo di cassa.

Art. 63.
Società a partecipazione regionale

Anche ai fini dell'art. 33, ogni società a partecipazione regionale presenta entro il 15 settembre di ciascun anno alla giunta regionale una relazione previsionale e programmatica della propria attività.

Art. 64.

Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate

I fondi assegnati agli enti locali per gli interventi derivanti dalla delega di funzioni amministrative devono essere integralmente utilizzati per gli scopi previsti dalle singole leggi di delega e secondo le modalità in esse contenute.

Detti fondi devono essere iscritti nei bilanci degli enti locali in entrata fra le entrate extratributarie e in uscita nei titoli corrispondenti alle classificazioni di spesa del bilancio regionale e con le denominazioni dei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio stesso.

Le eventuali integrazioni di spesa previste dagli enti locali devono essere iscritte in capitoli separati.

Art. 65.

Procedure per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale di previsione e del rendiconto generale

I funzionari regionali, da individuarsi con la legge sull'ordinamento degli uffici, predispongono entro il 31 luglio di ciascun anno le proposte per la formazione o l'aggiornamento del bilancio pluriennale e per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, specificando per la spesa le occorrenze da giustificare analiticamente per ciascuna voce mediante idonea documentazione. Le proposte si riferiscono anche agli elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto di cui all'art. 53.

Analoghe proposte devono essere formulate entro il 30 aprile di ciascun anno ai fini della predisposizione della legge di assestamento del bilancio.

I funzionari regionali forniscono altresì entro il 30 aprile di ciascun anno gli elementi giustificativi dell'eventuale eliminazione o riduzione dei residui in sede di formazione del rendiconto generale.

Titolo III

GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO — RENDICONTO GENERALE

Art. 66.

Stadi dell'entrata

Le entrate previste in bilancio passano attraverso i seguenti stadi: *a*) accertamento; *b*) riscossione; *c*) versamento.

I tre stadi possono essere, in taluni casi, simultanei.

Art. 67.

Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando viene appurato il titolo e la ragione del credito, la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità, come competenza dell'esercizio, l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

Art. 68.

Accertamento delle entrate tributarie

Le entrate tributarie da eseguire mediante ruoli sono accertate in base ai ruoli stessi.

Le altre imposte e tasse sono accertate sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della comunicazione di accredito.

L'accertamento di tali entrate è disposto anche in eccedenza alle previsioni di bilancio.

Art. 69.

Accertamento di entrate derivanti dal bilancio dello Stato e da tributi erariali devoluti alla Regione

Per le entrate provenienti da assegnazione dello Stato l'accertamento è disposto in forza di leggi, di deliberazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica e di altri provvedimenti di assegnazione di fondi anche in eccedenza agli stanziamenti di bilancio.

Art. 70.

Accertamento delle entrate derivanti da alienazioni, trasformazioni patrimoniali e prestiti

Le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborso di crediti sono accertate, di norma, sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare anche in eccedenza alle previsioni di bilancio.

Le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie sono accertate esclusivamente sulla base del relativo contratto stipulato con l'ente mutuante.

Art. 71.

Accertamento di entrate compensative e contabilità speciali

Le entrate concernenti poste compensative della spesa e quelle comprese nelle contabilità speciali sono accertate in corrispondenza alla assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 72.

Norme per i depositi presso la tesoreria centrale dello Stato

La Regione può autorizzare la apertura dei conti correnti fruttiferi ed infruttiferi ad essa intestati presso la tesoreria centrale dello Stato ove richiesta dalle autorità centrali, per il deposito di fondi attribuiti alla Regione stessa in base a leggi statali.

Le entrate regionali versate su detti conti correnti sono accertate all'atto della comunicazione delle quietanze di entrata eseguite a cura del Ministero del tesoro.

Le somme prelevate da detti depositi e versate alla tesoreria regionale sono incassate con imputazione ai competenti capitoli di entrata. In mancanza di specifica indicazione dell'oggetto delle somme prelevate dal deposito e versate nella tesoreria regionale la distribuzione nei capitoli di entrata è stabilita dalla ragioneria.

Art. 73.

Registrazione provvisoria di entrate non ancora previste in bilancio

Le entrate di pertinenza della Regione versate sui conti correnti di cui all'art. 72 e non previste in bilancio, nell'attesa che a quest'ultimo vengano apportate le necessarie variazioni, sono registrate, allorchè vengano incassate, in appositi capitoli delle partite di giro previsti dall'art. 77.

Art. 74.

Riscossione ed incasso delle entrate

La riscossione delle entrate deve essere fatta per mezzo della tesoreria regionale e dei dipendenti regionali designati da appositi provvedimenti nei modi e con le forme in essi prescritti, contro rilascio di regolare quietanza e con l'onere della resa del conto.

La riscossione delle entrate è fatta per conto della Regione sotto la personale responsabilità di chi la esegue e con l'obbligo del versamento in tesoreria.

Nessun titolo di credito verso la Regione può essere ricevuto in pagamento dei debiti verso la stessa.

La riscossione delle entrate eseguita direttamente dalla tesoreria ed il versamento degli agenti designati si effettua mediante ordinativi di incasso sottoscritti dal presidente della giunta regionale o da uno dei componenti della giunta delegati dal presidente e controfirmati dal funzionario responsabile dei servizi finanziari o da chi lo sostituisce.

Gli ordinativi di incasso, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al conto dei residui, hanno un numero di ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio cui si riferisce la entrata;

b) gli elementi relativi alla classificazione del bilancio;

c) il numero del capitolo del bilancio cui va imputata l'entrata, la previsione originale e variata, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa;

d) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;

e) la causa del versamento;

f) la somma da incassare scritta in lettere ed in cifre;

g) la data di emissione.

Art. 75.

Limitazioni della riscossione delle entrate

Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 gennaio successivo all'esercizio cui sono imputati e giacenti presso la tesoreria non debbono essere più riscossi e sono restituiti entro il 10 febbraio.

Gli ordinativi di incasso non estinti sono annullati.

Per le entrate rimaste in sospeso si provvede all'emissione di altri ordinativi di incasso nell'esercizio corrente con imputazione al conto dei residui.

Art. 76.

Versamento delle entrate

Coloro che riscuotono somme per conto della Regione sono tenuti al versamento alla tesoreria regionale nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore.

La tesoreria è tenuta all'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, od anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto ai servizi finanziari.

Art. 77.

Girofondi delle somme riscosse senza stanziamenti di bilancio e provvisoriamente imputate in conto sospeso

Nel bilancio di previsione annuale sono istituiti un capitolo nello stato di previsione della entrata riguardante le introduzioni in conto sospeso al fine di consentire la provvisoria allocazione degli incassi di somme da parte della tesoreria per le quali non esistono stanziamenti di bilancio, ed un corrispondente capitolo nello stato di previsione della spesa riguardante le estrazioni delle somme come sopra introitate, per consentire, dopo che saranno state adottate le necessarie variazioni di bilancio, la definitiva attribuzione al competente capitolo di entrata mediante apposito mandato di pagamento a favore della tesoreria, commutabile in quietanza di entrata.

In tale caso l'estinzione del mandato ed il rilascio della quietanza di entrata debbono essere effettuati con la stessa data.

Ove non sia stato possibile, entro la chiusura dell'esercizio, disporre la variazione suddetta e l'attribuzione dell'incasso al competente capitolo d'entrata, si provvede nell'esercizio successivo.

Art. 78.

Stadi della spesa

Le spese previste nel bilancio passano attraverso i seguenti stadi: *a*) impegno; *b*) liquidazione; *c*) ordinazione e pagamento.

I tre stadi possono essere, in alcuni casi, simultanei.

Art. 79.

Impegni di spesa

Gli organi regionali competenti ai sensi dello statuto e della legge assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Per le spese in conto capitale o di investimento da erogarsi in annualità, il primo di ciascun stanziamento iscritto nel bilancio annuale costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare su ciascun stanziamento di bilancio degli esercizi successivi.

Per le spese riguardanti stipendi ed altre spese di funzionamento di analoga natura già di massima autorizzate, la registrazione degli impegni può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno o a scadenze periodiche.

Art. 80.

Registrazione degli impegni

Tutte le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio della Regione debbono essere comunicate ai servizi finanziari per la registrazione del relativo impegno a cura degli uffici preposti alla gestione dei rispettivi capitoli di bilancio.

Prima di eseguire la registrazione, i servizi finanziari verificano la legalità della spesa, la giusta imputazione al bilancio nonchè l'esistenza della disponibilità sul relativo capitolo.

Nei casi di mancata adozione dei provvedimenti da parte degli organi regionali competenti nell'esercizio cui si riferisce la registrazione, o in caso di annullamento dei provvedimenti stessi, ne deve essere immediatamente data comunicazione ai servizi finanziari per la cancellazione della registrazione.

Art. 81.

Divieto di assumere impegni dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo il 31 dicembre, chiuso l'esercizio finanziario, non possono essere assunti impegni salvo quanto disposto dall'art. 82.

Art. 82.

Impegni su leggi promulgate a fine esercizio o ad esercizio scaduto

Quando la legge approvata dal consiglio nel termine di cui all'art. 41 entra in vigore dopo il 10 dicembre ovvero nell'anno successivo, le spese di parte corrente possono comunque essere impegnate entro e non oltre il ventesimo giorno da quella della entrata in vigore della legge.

Art. 83.

Liquidazione delle spese

La liquidazione comporta l'identificazione del creditore, la determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiali da affidare a consegnatari, il ricevimento, il collaudo e l'iscrizione in inventario dei beni stessi.

Alla liquidazione delle spese provvede il presidente della giunta regionale.

Art. 84.

Delega alla liquidazione di spese

Il presidente della giunta regionale può delegare per la liquidazione di spese singoli componenti della giunta stessa o singoli funzionari regionali stabilendo, se del caso, opportune direttive.

Art. 85.

Trasmissione dei provvedimenti di liquidazione ai servizi finanziari per disporre l'emissione dei titoli di spesa

Gli uffici ai quali è affidata la gestione dei relativi capitoli di bilancio trasmettono ai servizi finanziari i provvedimenti di liquidazione corredati dalla necessaria documentazione.

Verificata la regolarità della liquidazione e della documentazione e la disponibilità dei fondi sia di competenza che di cassa sul corrispondente capitolo, i servizi finanziari provvedono all'emissione del titolo di pagamento della spesa.

Qualora, per qualsiasi motivo di irregolarità, i servizi finanziari non ritengano di poter dar corso al pagamento, restituiscono i provvedimenti comunicandone le ragioni.

Art. 86.

Pagamento delle spese

Il pagamento delle spese viene disposto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa mediante mandati diretti, individuali o collettivi a favore dei creditori, tratti sulla tesoreria regionale.

Nei casi e con le modalità previste all'art. 91 è altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposti mandati di anticipazione.

I titoli di spesa di cui ai commi precedenti sono firmati dal presidente della giunta o da uno dei componenti della giunta stessa delegato dal presidente e controfirmati dal funzionario responsabile della ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.

I mandati di pagamento, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al conto dei residui, hanno un numero d'ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

b) gli elementi relativi alla classificazione di bilancio;

c) il numero del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa, lo stanziamento originale e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza e di cassa;

d) il creditore od i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

e) gli estremi dei conti correnti postali o bancari nei casi consentiti dalla legge;

f) l'oggetto della spesa;

g) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;

h) l'indicazione dei documenti giustificativi annessi;

i) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti;

l) la data dell'emissione.

Art. 87.

Limitazione per l'emissione dei titoli di spesa

Dopo il 31 dicembre di ogni anno non si possono più emettere mandati di pagamento collettivi, relativi a spese dell'esercizio scaduto ad eccezione di quelli riferiti al pagamento di stipendi e assegni al personale.

Dopo il 20 gennaio successivo non si possono più emettere mandati di pagamento individuali relativi a spese dell'esercizio scaduto ad eccezione di casi urgenti per i quali esista la certezza della estinzione entro il mese.

Art. 88.

Estinzione dei titoli di pagamento

La tesoreria regionale estingue i mandati di pagamento nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di competenza e di cassa ed in conformità alle altre disposizioni di legge.

Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo e dalle norme regionali circa l'erogazione di fondi mediante il servizio di economato e tramite funzionari delegati, il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base dei mandati di pagamento previsti dalla presente legge.

La tesoreria è tenuta al pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, riguardanti imposte, quote di ammortamento mutui e le altre somme per le quali sia prevista l'anticipazione da norme di legge. In tali casi la tesoreria richiede immediatamente ai servizi finanziari l'emissione del relativo mandato.

Art. 89.

Commutazione d'ufficio dei titoli di spesa per agevolarne la riscossione

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, considerati di riscossione certa, sono commutati di ufficio in vaglia postale ordinario o telegrafico a favore della persona del creditore.

I titoli di spesa di cui al precedente comma, muniti della dichiarazione di commutazione in sostituzione della quietanza del creditore, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale della Regione.

Art. 90.

Limitazioni del pagamento dei titoli di spesa

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, per i quali non sia stata disposta la commutazione di cui all'articolo precedente, debbono essere restituiti entro il 10 febbraio dalla tesoreria.

I mandati di pagamento individuali inestinti sono annullati. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente insoluti sono ridotti alla somma effettivamente pagata.

Per le quote rimaste così insoddisfatte si provvede all'emissione di altri mandati nell'esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui, semprechè non sia intervenuta la prescrizione del credito o la perenzione amministrativa.

Art. 91.

Funzionari delegati

Per le spese riguardanti prticolari servizi la giunta regionale, allorchè ritenga che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori sia incompatibile con le esigenze del servizio, può far ricorso mediante provvedimento motivato all'anticipazione di fondi a favore di un dipendente regionale, che assume pertanto la figura di funzionario delegato, perchè provveda al pagamento delle spese medesime con l'obbligo della resa del conto.

Art. 92.

Servizio di economato

E' istituito un servizio di economato per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici nonchè per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti e per le altre spese varie degli uffici e dei servizi che per loro natura debbono farsi in economia o quando ricorrono speciali circostanze che ne richiedano l'esecuzione immediata.

Tale servizio è disciplinato da un apposito regolamento che specifica la natura delle spese, il limite massimo entro cui le medesime debbono essere contenute, le modalità delle anticipazioni e dei pagamenti, della resa del conto e della sua approvazione da parte della giunta regionale.

I dipendenti delegati alla gestione dei servizi di economato sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

Art. 93.

Assegnazione di fondi ai funzionari delegati e per l'espletamento del servizio di economato

I fondi occorrenti ai funzionari delegati ed ai dipendenti di cui all'articolo precedente per l'espletamento dei particolari servizi loro affidati sono messi a disposizione, nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze, mediante mandati di anticipazione estinguibili con accreditamento in appositi conti correnti aperti presso istituti bancari assuntori del servizio di tesoreria.

I mandati di anticipazione sono emessi con imputazione ad apposito capitolo di spese delle partite di giro.

Sui fondi depositati in tali conti correnti debbono essere applicate le stesse condizioni di tasso stabilite per eccedenze attive di tesoreria.

Gli interessi maturati su detti conti debbono essere versati annualmente alla tesoreria.

Art. 94.

Rendicontazione da parte dei funzionari delegati

Il funzionario delegato dovrà rendere il conto delle somme erogate, corredato dai documenti giustificativi delle spese, semestralmente o a scadenze diverse fissate nell'atto amministrativo di delega e comunque alla fine di ogni esercizio finanziario.

Il rendiconto distinto per ciascun capitolo dovrà essere comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lasci l'incarico.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in dieci giorni dai termini di cui al primo comma o dal verificarsi di eventi che comportino la cessazione dall'incarico ai sensi del comma precedente.

I competenti organi regionali, effettuati i riscontri e verifiche necessari, trasmettono il rendiconto alla giunta regionale la quale con proprio atto lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate ed autorizzando il rimborso con imputazione agli appositi capitoli di bilancio.

L'anticipazione ricevuta ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente è restituita con imputazione ad uno specifico capitolo di entrata delle partite di giro.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

Art. 95.

Controllo economico-finanziario

I funzionari regionali individuati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici sono tenuti a seguire la gestione dei capitoli di bilancio pertinenti le unità operative e a verificarne periodicamente la rispondenza agli scopi perseguiti dalle leggi regionali, nonchè al bilancio pluriennale e ai programmi generali e settoriali.

In conseguenza i predetti funzionari avanzeranno le opportune osservazioni e rilievi ai componenti della giunta preposti alle unità operative ed al componente preposto ai servizi finanziari.

I servizi finanziari sono tenuti a redigere trimestralmente una relazione sullo stato della gestione del bilancio con riferimento anche alla attuazione delle leggi regionali, del bilancio pluriennale e dei programmi regionali. Nella relazione possono essere contenute proposte motivate di provvedimenti.

Art. 96.

Beni della Regione

I beni della Regione sono descritti nell'inventario e nelle relative scritture patrimoniali.

Art. 97.

Amministrazione del patrimonio regionale

Le norme per l'amministrazione del patrimonio regionale sono stabilite con apposita legge regionale.

Sino all'entrata in vigore di detta legge si osservano le norme statali, salvo quanto stabilito in materia dalla presente legge.

I beni patrimoniali indisponibili che per loro natura non possono essere sottratti alla loro destinazione e che sono impiegati come mezzo di un pubblico servizio gestito in modo esclusivo

da comuni, province, comunità montane e loro consorzi possono essere trasferiti al patrimonio indisponibile di tali enti con provvedimento del consiglio regionale.

Qualora i beni immobili patrimoniali della Regione siano dati in locazione o in affitto ad enti o associazioni per scopi di carattere sociale, il corrispettivo non può essere inferiore al carico delle imposte sostenute dalla Regione per ciascun bene; i contratti di locazione o di affitto non possono avere durata superiore ad un anno.

Art. 98.

Relazione della consistenza dei beni immobili patrimoniali

Gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali debbono essere rilevati nell'inventario e nelle relative scritture patrimoniali.

Ciascun bene inoltre è descritto in apposita scheda di rilevazione con l'indicazione dei dati catastali, del valore fondiario approssimativo e di tutti gli altri dati ritenuti necessari alla sua esatta identificazione e delle eventuali servitù e pesi di cui è gravato.

Art. 99.

Rilevazione della consistenza dei beni mobili patrimoniali

I beni mobili sono iscritti nell'inventario distintamente per categorie di appartenenza sulla base della loro natura.

Ad essi dovrà essere assegnato un numero d'ordine progressivo per categoria ed attribuito il valore in base al prezzo di acquisto o di stima.

Art. 100.

Consegnatari e responsabilità

Tutti i beni mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna a dipendenti regionali che assumono a questi fini la figura di consegnatario e ne divengono responsabili per obbligo di vigilanza.

Non dovranno essere inventariati, ma semplicemente tenuti in evidenza in appositi registri, i materiali posti in opera, gli oggetti fragili e le materie di facile consumo.

Art. 101.

Attribuzioni del consegnatario

Ogni consegnatario tiene in evidenza con apposite scritture i beni mobili secondo le quantità ed i valori nonchè le classificazioni stabilite; registra in carico gli oggetti di nuova introduzione e a scarico quelli estratti.

A tale effetto egli deve tenere l'inventario, il libro giornale, le note di variazione, i buoni di carico e scarico.

La diminuzione, la perdita e l'alienazione, a qualsiasi titolo, degli oggetti in consegna devono essere giustificate in base alle norme vigenti.

Art. 102.

Rendiconto generale

I risultati della gestione finanziaria e patrimoniale della Regione sono dimostrati nel rendiconto generale.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio relativo alla gestione delle attività e passività patrimoniali.

Il conto finanziario ed il conto generale del patrimonio sono preceduti da distinte relazioni.

La relazione allegata al conto finanziario si propone di illustrare i dati consuntivi esposti nel conto stesso ponendo in evidenza il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma economico regionale.

La relazione al conto generale del patrimonio ha lo scopo di illustrare le variazioni che si sono verificate nel patrimonio della Regione in conseguenza dell'esercizio del bilancio e di altre eventuali cause da esso dipendenti.

L'illustrazione comprende tutta la dinamica patrimoniale dalle sue componenti iniziali alle sue risultanze finali.

Art. 103.

Conto finanziario

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

10) le eccedenze di entrate e le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio;

13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie e le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 104.

Conto generale del patrimonio

Il conto generale del patrimonio espone la dimostrazione della dinamica patrimoniale dalla consistenza iniziale a quella finale distintamente per:

a) le attività e passività finanziarie;

b) i beni mobili ed immobili;

c) ogni altra attività e passività nonchè le poste rettificative.

Il conto generale del patrimonio contiene inoltre:

la dimostrazione dei punti di concordanza fra gli accertamenti di competenza del bilancio ed il conto del patrimonio;

il conto generale delle rendite, delle spese e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali.

Art. 105.

Elenchi allegati al rendiconto generale

Al conto finanziario è allegato l'elenco dei residui attivi e passivi con l'indicazione, per ogni esercizio di provenienza, del numero del capitolo e dell'importo di ciascun residuo accertato alla chiusura dell'esercizio, esposti in relazione ai corrispondenti capitoli del bilancio cui si riferisce il conto.

Al conto generale del patrimonio sono allegati:

a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare, con l'indicazione delle rispettive destinazioni, del reddito eventualmente prodotto e la loro consistenza all'inizio e al termine dell'esercizio;

b) un elenco riassuntivo per categoria dei beni mobili nella consistenza all'inizio e al termine dell'esercizio;

c) un elenco descrittivo dei titoli di credito e delle altre attività nella consistenza all'inizio e al termine dell'esercizio;

d) un elenco descrittivo dei mutui passivi ed altre passività nella consistenza all'inizio e al termine dell'esercizio.

Art. 106.

Documenti allegati al rendiconto generale

Al rendiconto generale sono allegati a titolo di documentazione:

a) un prospetto in cui sono indicate riassuntivamente le spese sostenute dagli enti, aziende e organismi, dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti;

b) un prospetto in cui sono indicate riassuntivamente le spese erogate dagli enti locali nell'esecuzione di funzioni a essi delegate dalla Regione;

c) i rendiconti degli enti, aziende e organismi, dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti;

d) l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Con apposito atto deliberativo il consiglio regionale può formulare rilievi in merito agli allegati di cui al presente articolo.

Art. 107.

Presentazione ed approvazione del rendiconto generale. Presentazione del consuntivo trimestrale di cassa

La giunta regionale presenta il rendiconto generale al consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce.

Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 30 settembre.

Con l'approvazione del rendiconto generale le partite attive e passive in esso contenute sono intangibili.

La giunta regionale trasmette al consiglio al termine di ogni trimestre un consuntivo di cassa.

Art. 108.

Rendiconto degli enti, aziende ed organismi dipendenti dalla Regione

I rendiconti degli enti, aziende ed organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, devono essere redatti in conformità alle norme dei precedenti articoli concernenti il conto finanziario e il conto del patrimonio della Regione.

Detti rendiconti devono essere trasmessi alla giunta regionale entro il 30 maggio dell'anno successivo affinchè siano allegati al rendiconto generale. Essi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 109.

Rendiconto delle spese per funzioni delegate agli enti locali

Gli enti locali devono presentare entro il 30 aprile il rendiconto delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni loro delegate dalla Regione redatto ai sensi dell'art. 64, secondo comma.

Art. 110.

Servizio di tesoreria regionale

Sono affidati alla tesoreria regionale la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese della Regione e le altre incombenze derivanti dalla assunzione del servizio.

La giunta regionale può affidare il servizio di tesoreria ad una o più aziende di credito, di cui agli articoli 5 e 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, anche a trattativa privata, sulla base del capitolato di cui all'art. 112.

Art. 111.

Contabilità e documenti del servizio di tesoreria

La tesoreria deve tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari nell'interesse di una chiara rilevazione contabile.

Deve inoltre tenere aggiornato:

il bollettario delle quietanze a madre e figlia;

i titoli di incasso e di pagamento distintamente per capitoli.

La Regione comunica al tesoriere:

il bilancio di previsione ed i successivi provvedimenti di variazione o l'eventuale autorizzazione all'esercizio provvisorio;

l'elenco dei residui risultanti alla chiusura dell'esercizio.

Art. 112.

Capitolato del servizio di tesoreria

Le disposizioni e le altre condizioni riguardanti il servizio di tesoreria sono stabilite con apposito capitolato deliberato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Il capitolato deve, in particolare, stabilire i criteri per l'affidamento del servizio, la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'assunzione dello stesso, le modalità per la riscossione ed il versamento delle entrate, per il rilascio delle quietanze, per l'esecuzione dei pagamenti, per le anticipazioni abbligatorie di cassa, per il deposito a frutto delle giacenze eccedenti il fabbisogno ordinario di cassa, per la tenuta dei registri obbligatori, per la comunicazione dei provvedimenti regionali e di ogni altro elemento inerente al servizio di tesoreria, per le verifiche periodiche di cassa, per la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi e per la resa del conto della gestione annuale.

Art. 113.

Responsabilità del tesoriere regionale

Il tesoriere regionale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge.

Il tesoriere regionale è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dalla assunzione del servizio.

La vigilanza ed il riscontro esercitati dai rappresentanti della Regione sulla gestione del servizio di tesoreria non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.

Il tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa, relativa all'esercizio chiuso, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto e, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.

Art. 114.

Controlli dei servizi finanziari sugli impiegati incaricati del maneggio di denaro, valori e beni

I servizi finanziari esercitano la vigilanza sulle attività dei funzionari delegati, degli addetti ai servizi di economato, dei consegnatari e degli altri impiegati regionali incaricati del maneggio di denaro, valori, titoli e beni mobili, eseguendo verifiche di cassa ed ispezioni almeno una volta l'anno.

Art. 115.

Controlli dei servizi finanziari sulla tesoreria regionale

I servizi finanziari esercitano la vigilanza sul servizio di tesoreria regionale.

L'ufficio suddetto appone il visto di regolarità sul conto della gestione di cassa dell'esercizio chiuso, reso ogni anno dal tesoriere ai sensi dell'art. 113 della presente legge e lo sottopone alla giunta regionale che lo approva entro il 30 aprile.

Titolo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 116.

Responsabilità degli amministratori regionali

Gli amministratori regionali rispondono personalmente e in solido nei confronti della Regione quando danno luogo al pagamento di spese conseguenti a deliberazioni e atti degli organi regionali con i quali sono stati assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non siano immediatamente eseguibili.

Gli amministratori regionali rispondono personalmente ed in solido nei confronti della Regione delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.

Art. 117.

Responsabilità dei dipendenti regionali

I dipendenti regionali rispondono personalmente ed in solido nei confronti della Regione quando danno luogo al pagamento di spese nel caso previsto dal primo comma dell'art. 116.

Art. 118.
Responsabilità per danni

Gli amministratori e i dipendenti regionali sono responsabili per i danni derivanti alla Regione da violazione di obblighi di funzioni o di servizio secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 119.
Responsabilità dei funzionari delegati e dei dipendenti preposti ai servizi economali

I dipendenti regionali che svolgono compiti di funzionario delegato e quelli che provvedono alla gestione dei servizi di economato rispondono, oltrechè a norma dell'art. 117, anche ai sensi delle specifiche disposizioni che li riguardano contenute nella presente legge.

Art. 120.
Esonero da responsabilità

I dipendenti regionali sono esenti dalle responsabilità previste nei precedenti articoli quando abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 121.
Responsabilità per maneggio di denaro

Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Regione ne risponde a norma delle disposizioni contenute negli articoli 117, 118 e 119 della presente legge.

Art. 122.
Obbligo di denuncia e di accertamento della responsabilità

Agli amministratori ed ai dipendenti regionali si applicano per quanto concerne le competenze della Corte dei conti e l'obbligo di denuncia di responsabilità le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

La legge regionale sull'ordinamento degli uffici detterà norme per individuare i soggetti ai quali sono imputabili atti od omissioni da cui derivano le responsabilità previste dalla presente legge.

Art. 123.
Autonomia contabile e funzionale del consiglio regionale

Il consiglio regionale, nell'ambito degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio di cui alla legge 6 dicembre 1973, n. 853, ha piena autonomia contabile e funzionale disciplinata da apposito regolamento adottato nel rispetto dei principi stabiliti dalla suddetta legge.

Art. 124.
Disciplina dei contratti della Regione

Per quanto concerne le spese derivanti da contratti per acquisti, locazioni, forniture, somministrazioni, alienazioni ed appalti si applicano le norme contenute nella legge regionale 21 febbraio 1977, n. 16 e per quanto in essa non previsto, le vigenti norme statali in materia di patrimonio e contratti.

Art. 125.
Depositi cauzionali

Tutte le somme per cauzioni prestate a garanzia dei contratti stipulati nell'interesse della Regione debbono essere versate, a cura delle parti interessate, alla Cassa depositi e prestiti oppure possono essere depositate presso le Casse di risparmio postali su appositi libretti nominativi intestati alla Regione con l'indicazione della persona che presta la cauzione e del motivo per il quale la cauzione stessa viene prestata.

Il provvedimento che dispone lo svincolo della cauzione deve essere adottato previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce.

Art. 126.
Cooperazione con lo Stato e le Regioni

Gli organi della regione Liguria sono tenuti a fornire agli organi statali e a quelli delle altre Regioni, in termini di reciprocità ed a richiesta, ogni notizia utile per lo svolgimento delle rispettive funzioni nella materia di cui alla presente legge.

La regione Liguria concorda con gli organi statali e con le altre Regioni le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e di altre forme di collaborazione nell'interesse reciproco e generale.

Titolo V
NORME TRANSITORIE

Art. 127.
Denominazione dei capitoli di spesa

La denominazione dei capitoli concernenti spese aventi la stessa natura di quelle di altre Regioni sarà definita secondo i criteri che indicherà la commissione interregionale istituita dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 128.
Leggi di spesa in vigore

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 17 si applicano anche agli stanziamenti previsti da leggi regionali di spesa vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 129.
Residui passivi in corso

I residui passivi concernenti spese in conto capitale o di investimento relativi agli esercizi finanziari 1972, 1973, 1974 e 1975 sono eliminati dal conto dei residui al termine dell'esercizio finanziario 1977. Quelli del 1976 sono conservati fino al termine dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 130.
Leggi autorizzative di mutui

I mutui autorizzati e non ancora stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle rispettive leggi di autorizzazione sino al termine dell'esercizio finanziario 1978, salvo che le leggi di bilancio o di rendiconto generale stabiliscano la cancellazione, parziale o totale, dei relativi residui attivi prima del termine suddetto.

Art. 131.
Rinvio

Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 132.
Abrogazione delle norme incompatibili

Sono abrogate le disposizioni in materia di bilancio e contabilità contenute in leggi regionali vigenti incompatibili con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 4 novembre 1977

CAROSSINO

(787)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780590)